

## **REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA – CORSI DI LAUREA N.O.**

(Approvato nelle sedute dell'1/10/2001, 29/10/2001, 26/09/2003 e 09/06/2004)

### **Art. 1**

#### ***Obiettivi generali***

Il Regolamento didattico della Facoltà di Ingegneria si pone come obiettivi fondamentali la realizzazione delle metodologie didattiche più idonee a mantenere alto il livello di qualità della preparazione degli allievi, e far conseguire la laurea e gli altri titoli di studio entro la durata legale prevista dall'Ordinamento degli Studi. A questi fini elementi caratterizzanti sono:

- a) l'adozione di test di *verifica della preparazione iniziale* per gli studi di Ingegneria e l'adozione di idonei provvedimenti per eventuali correlati *obblighi formativi aggiuntivi*;
- b) l'adozione di un sistema di verifica dell'apprendimento generalizzato per tutti gli insegnamenti, e articolato in verifiche *in itinere* e *una prova finale*, che permetta di realizzare un insegnamento-apprendimento integrato e verificato con continuità temporale.

### **Art. 2**

#### ***Forme delle attività didattiche***

**2.1** Le attività didattiche organizzate e previste per assicurare la formazione culturale, e professionale degli studenti, e finalizzate ad acquisire i crediti formativi universitari (CFU) per il conseguimento di un titolo di studio, sono svolte secondo una o più delle seguenti forme: lezioni, esercitazioni, laboratorio (sperimentale, informatico, linguistico, progettuale, ricerca bibliografica, altre tipologie di ricerche, altro), redazione di progetti, ricevimento studenti per chiarimenti sullo svolgimento delle attività didattiche e assistenza per tutorato e orientamento, seminari, visite, verifiche, tesi, tirocini, partecipazione a conferenze e a viaggi di studio.

Le attività didattiche prima elencate possono essere anche svolte, previa autorizzazione del Consiglio di Corso di Laurea, nell'ambito di progetti di scambio con altre istituzioni universitarie e/o di ricerca, nazionali ed estere.

Le attività didattiche sono organizzate in (v. Tabella 1 allegata):

- *insegnamenti*, a carattere mono-disciplinare e costituiti da uno o più *moduli didattici*;
- *insegnamenti PD* (pluri-disciplinari), a carattere pluri-disciplinare e costituiti da due o più *moduli didattici*, che prevedono però un unico esame finale.

**2.2** Le sintetiche caratterizzazioni delle tipologie didattiche prima elencate, degli *insegnamenti* e dei *moduli didattici*, sono riportate nella Tabella 1 – Forme delle attività didattiche, facente parte integrante del presente Regolamento didattico di Facoltà.

**2.3** I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea possono determinare attività didattiche diverse da quelle elencate e descritte nella Tab.1, e i CFU attribuiti alle stesse, in misura compatibile con i vincoli del Regolamento dell'Autonomia Universitaria (RAU) n.509/99.

### **Art. 3**

#### ***Prove di verifica dell'apprendimento e modalità di valutazione***

**3.1** La verifica dell'apprendimento dell'allievo, solo per gli insegnamenti impartiti in almeno due moduli didattici, può avvenire anche mediante prove di verifica *in itinere*.

**3.2** Le prove in itinere sono svolte con modalità scelta a discrezione del docente. A titolo di esempio si possono avere:

- verifica mediante prove scritte, questionario/esercizio pratico;
- revisione di elaborati di progetto;
- relazione sulle attività di laboratorio svolte;

- colloqui programmati su parti del programma.

I risultati di ogni prova in itinere sono resi noti dal docente responsabile entro 2 settimane dallo svolgimento della prova stessa.

**3.3** La programmazione delle eventuali prove in itinere è decisa all'inizio dell'anno accademico dal docente o dai docenti responsabile/i dell' insegnamento, in accordo con il Consiglio di Corso di Laurea, ed inserito nel Programma ufficiale dell'insegnamento. Le prove di verifica in itinere devono essere effettuate esclusivamente durante la sospensione delle lezioni e il loro calendario deve essere distribuito agli studenti all'inizio del corso. Il Consiglio di Corso di Laurea deve controllare che prove in itinere di insegnamenti diversi, dello stesso anno, siano distanziate di almeno 48 ore.

La partecipazione da parte dello studente alla prova in itinere non è obbligatoria e il mancato superamento di una o più prove in itinere svolte durante l'insegnamento non preclude allo studente la partecipazione agli esami di profitto.

La validità di una prova in itinere scade al termine delle sessioni per gli esami di profitto previste durante l'anno accademico.

**3.4** Al termine del corso lo studente sostiene l'esame di profitto mediante il quale la commissione esaminatrice verifica, tenuto conto dei risultati delle prove in itinere svolte, l'apprendimento complessivo da parte dell'allievo sui contenuti dell'insegnamento.

#### **3.4.1** (Struttura dell'esame di profitto)

L'esame di profitto, in ciascun appello, si svolge secondo una delle modalità seguenti, scelta discrezionalmente dal docente del corso e da lui resa pubblica all'inizio delle lezioni:

- a) esame consistente nel solo colloquio, eventualmente accompagnato da progetti o tesine;
- b) esame comprendente una prova (scritta, grafica o di laboratorio) ed un eventuale colloquio.

**3.4.2** (Esami comprendenti una prova, scritta, grafica o di laboratorio) Qualunque sia l'esito della prova. L'esaminando ha il diritto di discutere con la Commissione, prima della conclusione dell'appello, il contenuto degli elaborati consegnati, per rendersi conto degli eventuali errori commessi, e per conoscere i metodi di corretto svolgimento ed i criteri adottati per la valutazione.

Nel caso di esito positivo della prova, la Commissione può decidere di non ritenere necessario, per la valutazione, un successivo colloquio. In tal caso l'esaminando può, in alternativa:

- a) accettare, come voto finale dell'esame, il voto proposto dalla Commissione sulla base delle risultanze della sola prova pratica.
- b) Non accettare, come voto finale, quello derivante dalla prova pratica e chiedere di sostenere anche un colloquio.

**3.4.3** (Esame sostenuto ed esame non sostenuto) L'esame di profitto si intende sostenuto se riverifica uno dei seguenti casi:

- a) è stato sostenuto un colloquio con qualunque esito;
- b) La Commissione ha valutato insufficiente la prova;
- c) L'esaminando accetta l'eventuale voto proposto dalla Commissione in base alla valutazione della sola prova, come voto finale dell'esame.

L'esame si considera invece non sostenuto nei seguenti casi:

- a) l'esaminando, presentatosi per affrontare la prova, non consegna l'elaborato entro il tempo limite fissato per la consegna;
- b) l'esaminando chiede la restituzione dell'elaborato consegnato alla fine della prova, prima della valutazione della Commissione.

**3.5** Gli esami di profitto vengono effettuati e conclusi al termine delle attività didattiche dell'insegnamento, in accordo con la struttura del Calendario didattico deliberata dal Consiglio di Facoltà, e conclusi entro i periodi di pausa delle lezioni.

Il Consiglio di Facoltà approva, su proposta dei CCS, i Manifesti degli Studi, corredati dal numero di esami di profitto necessari per l'attribuzione dei CFU e dalle modalità di eventuale accorpamento per la prova finale di due o più moduli didattici.

Il numero totale di esami di profitto da superare con esito positivo per conseguire la laurea non può essere superiore a 21, escluse le materie facoltative, oltre agli eventuali test per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera..

**3.6** La valutazione della prova finale è positiva se il voto assegnato dalla Commissione è maggiore o uguale a 18/30. Con la valutazione positiva i corrispondenti CFU dell'insegnamento, previsti dal Manifesto degli studi, sono acquisiti dallo studente.

Nel caso di prova finale con *valutazione non positiva*, lo studente può sostenere, nel corso del medesimo anno accademico, sino a tre ulteriori esami di profitto per ciascun insegnamento, nelle sessioni previste dal Calendario Accademico.

Lo studente può sostenere l'esame di profitto con il docente, se in servizio presso l'ateneo, che ha tenuto il corso da lui frequentato sino a due sessioni dopo la fine dell'anno Accademico di frequenza.

Il docente, se in servizio presso l'Ateneo, è pertanto tenuto ad assicurare lo svolgimento degli esami secondo quanto previsto dal precedente comma.

In caso di modifica del manifesto degli studi, lo studente ha diritto di sostenere gli esami per l'insegnamento da lui frequentato (con i relativi CFU) e tale diritto deve essergli assicurato dal Consiglio di Corso di Laurea, che provvede, ove necessario, a nominare un'apposita commissione. Inoltre lo stesso Consiglio è garante del mantenimento del piano di studi che lo studente aveva all'atto dell'iscrizione.

**3.7** Ciascun docente rende noto, con congruo anticipo, un orario settimanale non inferiore a due ore per il ricevimento degli studenti, che si impegna ad assicurare al di fuori degli orari previsti per lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento. L'orario del ricevimento deve essere reso pubblico attraverso i siti di facoltà e/o dei CCS e nelle bacheche del Dipartimento di afferenza del docente

#### **Art. 4**

##### ***Intervalli di variabilità dei rapporti ore-aula/CFU***

**4.1** Fermi restando (D.M. n.509/99): a) sia il limite superiore pari 1 CFU = 25 ore di lavoro di apprendimento da parte dello studente; b) sia il vincolo per cui lo studente possa disporre, per l'apprendimento individuale, di un tempo non inferiore al 50%, ovvero 12,5 ore / 1 CFU; ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche, si assumono di norma i seguenti intervalli di variabilità della corrispondenza ore-aula/CFU:

1. Lezione 7 – 9 ore-aula = 1 CFU
2. Esercitazione 14 – 16 ore-aula = 1 CFU
3. Laboratorio-progetto 20 – 25 ore-aula = 1 CFU
4. Tesi o Elaborato finale (vedi regolamenti didattici dei Corsi di Laurea)
5. Tirocinio (vedi regolamenti didattici dei Corsi di Laurea)

I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea possono prevedere, per singoli insegnamenti, variazioni dei valori di ore-aula sopra riportati, in misura non superiore al  $\pm 15\%$  degli stessi valori. Variazioni maggiori possono prevedersi per insegnamenti di Corsi di Laurea o di Laurea specialistica regolati da specifiche cogenti normative (U.E., altre).

I Consigli di Corso di laurea verificano che le attività didattiche frontali, in ore-aula, previste nel Manifesto e regolate nell'orario delle lezioni secondo il Calendario didattico, comunque non superino il numero massimo di ore di insegnamento che discende dal citato DM n.509/99, calcolabile nella misura di max 12,5 ore-aula / 1 CFU di tutti gli insegnamenti previsti per ciascun anno accademico e, globalmente, di tutti gli insegnamenti previsti per l'intero Corso di studi.

**4.2** I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea stabiliscono, entro i limiti degli intervalli di cui al comma precedente, i valori di tali rapporti adottati per ciascun insegnamento, in misura dipendente dalle specifiche caratteristiche dello stesso e dalla concreta articolazione delle attività didattiche. Ai fini del precedente comma, gli stessi Regolamenti stabiliscono inoltre i rapporti tra attività docente e corrispondente CFU, per le attività di supervisione della Tesi o elaborato finale e del tutorato accademico per il Tirocinio (punti 4. e 5., comma 4.1, rispettivamente).

#### **Art. 5**

##### ***Riconoscimento dei CFU relativi alla lingua europea***

**5.1** Con riferimento ai livelli di conoscenza delle lingue europee stabiliti dall'Associazione degli esaminatori di lingua in Europa (Association of Language Testers in Europe –ALTE), la conoscenza di una di tali lingue al livello 2 (Threshold User) comporta l'attribuzione di 3 CFU. La conoscenza può essere attestata anche da istituzioni esterne alla Facoltà, da questa formalmente riconosciute ai fini della necessaria certificazione.

**5.2** Per corsi di Laurea che prevedono l'attribuzione di 6 CFU alla conoscenza della lingua europea, l'attribuzione di tali crediti comporta la conoscenza di tali lingue al livello 3 (Threshold User)

**5.3** Per l'attribuzione dei CFU relativi è possibile una delle seguenti modalità:

- a) Riconoscimento, da parte di una commissione esaminatrice nominata dal Presidente di Consiglio di Corso di Studio, della conoscenza attestata da istituzioni esterne alla Facoltà;
- b) superamento di un test svolto durante l'anno accademico ed aperto a tutti gli studenti interessati;
- c) superamento di un esame di profitto dopo la frequenza di un corso riservato agli studenti iscritti al 3° anno di corso e fuoricorso . Per poter sostenere l'esame di profitto lo studente deve frequentare almeno l'80% delle lezioni previste dal calendario. Per quel che riguarda le modalità di svolgimento dell'esame e il numero di esami da poter sostenere nel corso dell'anno accademico e qualunque altro punto, si rimanda all'articolo 3.

#### **Art. 6**

##### ***Riconoscimento delle altre competenze (articolo 10 comma f, D. M. 509/99)***

Le modalità di assegnazione dei CFU relativi alle altre competenze (articolo 10 comma f, D. M. 509/99) sono decise dai Consigli di Corso di Laurea e sono inserite nel regolamento didattico del Corso di Laurea.

In ogni caso i manifesti degli studi non possono prevedere l'obbligo di frequenza e di relativi esami di profitto per l'assegnazione dei CFU.

#### **Art. 7**

##### ***Tirocini***

La regolamentazione dei tirocini è stabilita dall'apposito regolamento allegato.

## **Art. 8**

### ***Verifica della preparazione iniziale per gli studi di Ingegneria, modalità di accesso e provvedimenti per eventuali obblighi formativi aggiuntivi***

**8.1** Prima di accedere agli studi di Ingegneria ed ai fini di quanto al successivo comma 7.3, gli studenti devono sostenere una *Prova di verifica delle conoscenze iniziali*.

**8.2** La prova è obbligatoria, ma non preclusiva all'immatricolazione alla Facoltà, per i Corsi di laurea ad accesso libero. La prova è invece *Prova selettiva e di verifica delle conoscenze iniziali* per i Corsi di Laurea della Facoltà a numero programmato. Le modalità di accesso ed il numero massimo di iscritti sono stabilite da apposito bando Rettorale, che recepisce le delibere di legge o del Consiglio di Facoltà.

**8.3** Agli studenti non in possesso di una preparazione iniziale sufficiente, si potranno indicare percorsi formativi alternativi e/o aggiuntivi che permettano di colmare i debiti formativi rivelati dalla prova di verifica.

**8.4** La prova non è prevista per gli studenti iscritti ai corsi con modalità teledidattica. Nel caso in cui tali studenti si trasferiscano ai corsi frontali, sarà il competente CCS a valutare se gli stessi debbano sostenere o meno la prova di verifica delle conoscenze iniziali

## **Art. 9**

### ***Requisiti per l'iscrizione ad anni successivi del Corso di Laurea***

**9.1** Per l'iscrizione ad anni successivi del Corso di Laurea, si richiede che lo studente abbia conseguito, alla data del 30 settembre di ciascun anno, i CFU previsti dal Manifesto degli studi:

- in numero non inferiore a 24 CFU per il passaggio dal 1° al 2° anno;
- in numero non inferiore a 60 CFU per il passaggio dal 2° al 3° anno, dei quali almeno 15 relativi ad insegnamenti del 2° anno..

I sopra indicati requisiti non si applicano per i passaggi dal V.O. al N.O., per i quali deliberano i Consigli di Corso di Laurea.

**9.2** Lo studente non in possesso dei CFU minimi fissati nel precedente comma, può iscriversi soltanto come studente ripetente dello stesso anno del medesimo Corso di Laurea. Lo studente ripetente deve innanzitutto rifrequentare gli insegnamenti dei quali ha debito formativo. Lo studente ripetente può chiedere al Consiglio di Corso di Laurea l'anticipazione di insegnamenti previsti nel successivo anno del Corso di Laurea, sino ad un massimo di 30 CFU.

**9.3** Per l'iscrizione ad anni successivi del Corso di Laurea con teledidattica, si richiede che lo studente abbia conseguito, alla data del 30 settembre di ciascun anno, i CFU previsti dal Manifesto degli studi:

- in numero non inferiore a 21 CFU per il passaggio dal 1° al 2° anno;
- in numero non inferiore a 50 CFU per il passaggio dal 2° al 3° anno, dei quali almeno 33 CFU relativi ad insegnamenti del 1° anno.

I sopra indicati requisiti non si applicano per i passaggi dal V.O. al N.O., per i quali delibera il Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Laurea con teledidattica.

## **Art. 10**

### ***Esame di laurea***

**10.1** La prova finale del Corso di Laurea, per il conseguimento del titolo di studio, consiste nella presentazione da parte del candidato alla Commissione di Laurea di un elaborato, volto ad

accertare il livello conseguito nella preparazione tecnico-scientifica e professionale, e nella discussione su questioni eventualmente poste dai membri della Commissione. L'elaborato consiste nella relazione su una specifica attività (teorica, teorico-pratica, progettuale, sperimentale, ecc...) svolta dal candidato, sotto la guida di uno o più Relatori, interni e/o esterni. In alternativa i CCS potranno prevedere che l'elaborato finale, per gli studenti che lo richiedano, sia costituito da un elaborato scritto in forma di relazione che sviluppi un tema, a scelta del Candidato, fra due proposti dalla Commissione. I suddetti temi dovranno riguardare una limitata rosa di argomenti inerenti i S.S.D. caratterizzanti il Corso di Laurea, che verranno individuati dalla Commissione. I temi proposti saranno identici per tutti i candidati della Sessione di Laurea

**11.2** La Commissione di Laurea è composta da 9 membri, tra Professori, straordinari e ordinari, di ruolo e fuori ruolo, Ricercatori, confermati e non, e altri Docenti responsabili di insegnamenti del Corso di Laurea. E' nominata dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, su delega del Preside della Facoltà, cui viene tempestivamente comunicata.

**11.3** La Commissione di Laurea dispone complessivamente di centodieci punti.

La Commissione determina preliminarmente il *voto base*, calcolato come media ponderata, rapportata a 110, dei voti riportati negli esami di profitto, assumendo come peso il numero di CFU di ciascun insegnamento.

Nel computo della media ponderata vanno esclusi i 21 CFU, ad esclusione degli insegnamenti caratterizzanti, corrispondenti alle votazioni più basse riportate dallo studente.

Il voto base viene incrementato nei casi sotto elencati, sommando:

- per ciascuna lode,  $0.05 \times N$  voti (dove N è il numero di CFU dell'insegnamento);
- ulteriori 2 voti per gli studenti che conseguono il titolo di studio entro la durata legale del Corso di Laurea.

La Commissione, tenuto conto della presentazione e della discussione dell'elaborato finale da parte del candidato, assegna il *voto finale di laurea*, costituito dalla somma del voto base incrementato come prima indicato, e dei voti a disposizione della Commissione per l'esame di laurea, compresi tra 0 a 9. Ciascun Commissario dispone sino ad 1 voto, che assegna anche in termini frazionari, il voto complessivo della Commissione essendo pari alla somma dei voti espressi da ciascun Commissario.

La Commissione può anche assegnare, con voto unanime, la lode allo studente cui sia stato assegnato un *voto finale* non inferiore a 110.

**REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA – CORSI DI LAUREA N.O.**

**TABELLA 1 – FORME DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>ATTIVITÀ DOCENTE</b>	<b>DESCRIZIONE SINTETICA</b>
<b>A</b>	<b>Insegnamento</b>		<p>Attività didattica di insegnamento a carattere o eminentemente mono-disciplinare, o anche nell'ambito di più discipline del medesimo S.S.D.</p> <p>L'insegnamento è definito da un titolo.</p> <p>Per ciascun insegnamento il Regolamento didattico di Corso di Laurea prevede, nel Manifesto degli studi, il numero complessivo dei CFU, l'eventuale articolazione in uno o più Moduli didattici, le prove in itinere e la prova finale.</p> <p>L'insegnamento è affidato ad un docente responsabile, che coordina tutte le attività didattiche da svolgere.</p>
<b>B</b>	<b>Insegnamento PD, pluridisciplinare</b>		<p>Attività didattica di insegnamento a carattere integrato, eminentemente pluri-disciplinare, nell'ambito di due o più discipline afferenti a più S.S.D.</p> <p>L'insegnamento è definito da un titolo.</p> <p>Per tale tipologia di insegnamento PD il Regolamento didattico di Corso di Laurea prevede, nel Manifesto degli studi, il numero complessivo dei CFU, l'eventuale articolazione in due o più Moduli didattici e i CFU di ciascuno di essi, le prove in itinere, eventualmente per ciascuno dei Moduli didattici che lo costituiscono, e la prova finale.</p> <p>L'insegnamento è affidato ad uno o più docenti, responsabile/i dei Moduli didattici che lo costituiscono.</p>
<b>C</b>	<b>Modulo didattico</b>		<p>Articolazione didattica degli insegnamenti e degli insegnamenti PD, costituita da un gruppo di lezioni, esercitazioni ed altre attività didattiche, articolazione determinata nel Regolamento didattico del Corso di laurea e recepita nel Calendario didattico dell'anno accademico.</p> <p>Al modulo didattico possono essere associate solo prove in itinere ma non la prova finale.</p>

1	<b>Lezioni</b>	Frontale (ex cathedra)	L'allievo assiste ad una lezione e ne elabora autonomamente i contenuti.
2	<b>Esercitazioni</b>	Frontale Supervisione	Si sviluppano applicazioni correlate ai contenuti delle lezioni. Le esercitazioni sono sempre associate alle lezioni. Nelle esercitazioni <i>frontali</i> lo sviluppo delle applicazioni è effettuato dal docente; nelle altre l'allievo sviluppa le applicazioni con la supervisione del docente.
3	<b>Laboratorio</b>	Supervisione	Attività assistite che prevedono l'interazione dell'allievo con strumenti didattici: materiali; pacchetti SW applicativi; apparecchiature; altri.
4	<b>Progetto</b>	Supervisione	Attività in cui l'allievo elabora, a partire da dati e requisiti assegnati, una soluzione progettuale. Lo sviluppo del lavoro è lasciato in gran parte all'autonomia dell'allievo, o di gruppi di allievi, e viene seguito da un tutor esperto.
5	<b>Ricevimenti per chiarimenti, Tutorato e Orientamento</b>	Dialogante	Attività di colloquio del docente e/o dei tutors con l'allievo e con gruppi di allievi, per chiarimenti sulle attività didattiche svolte e da svolgere, sull'organizzazione degli studi e su ogni altra problematica comunque connessa allo svolgimento delle attività didattiche. Tali attività sono annualmente programmate per ciascun docente dal Consiglio di Corso di Laurea di afferenza, su proposta del docente, e rese pubbliche dal Preside. I criteri generali per lo svolgimento di tali attività sono dettati dall'art.27 del Regolamento didattico di Ateneo e da delibere del S.A. e/o da Direttive o indirizzi del Rettore.
6	<b>Seminari</b>	Frontale – Dialogante	Attività di partecipazione dell'allievo a incontri programmati in cui si discutono tematiche che il docente o gruppi di docenti ritengono di interesse per la formazione.
7	<b>Visite</b>	Illustrativa	Attività di presenza dell'allievo in contesti interni o esterni, con caratteri di studio, professionali, produttivi, di ricerca.
8	<b>Verifica del profitto</b>	Di verifica	<i>Prove in itinere e finali</i> di verifica del grado di apprendimento dell'allievo.
9	<b>Tesi o Elaborato finale</b>	Supervisione	Attività di sviluppo di un elaborato, di un progetto, di una ricerca, svolta sotto la guida di uno o più Relatori, interni e/o esterni.

10	<b>Tirocini</b>	Supervisione	<p>Attività di presenza dell'allievo in un contesto professionale; produttivo; o di ricerca esterno. L'attività è svolta secondo un <i>Progetto formativo del Tirocinio</i> nel quale sono individuati: - le attività concordate da svolgere; - un tutor esterno, guida responsabile di tali attività; - un tutor accademico, garante verso l'allievo e il Corso di Laurea dello svolgimento delle attività, e tutore rispetto ad eventuali richieste all'allievo in contrasto con il Progetto formativo concordato. Il tirocinio si conclude con una <i>Relazione delle attività</i> redatta dallo studente, e viene convalidato dal Consiglio del Corso di Laurea, su parere favorevole obbligatorio del tutor accademico sulle attività svolte. La delibera di convalida determina l'attribuzione dei CFU previsti nel Manifesto degli studi per il Tirocinio.</p>
----	-----------------	--------------	---